



LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE “F. DE SANCTIS”

Via Tasselgardo, 1 - c.a.p. 76125 – tel. 0883.481359 - Codice meccanografico BTPC210007- Codice fiscale 92058830727
E-mail: btpc210007@istruzione.it pec: btpc210007@pec.istruzione.it – web: www.liceodesanctis.edu.it

TRANI

Circolare n. 143

Trani, (fa fede la data del protocollo)

LICEO "F. DE SANCTIS"-TRANI
Prot. 0006899 del 27/11/2025
IV (Uscita)

Ai Docenti a T.D.

Ai Docenti supplenti brevi

Al DSGA

Bacheca del registro elettronico

Amministrazione trasparente

Sede

OGGETTO: Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato: supplenti temporanei e supplenti fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026).

In riferimento all'oggetto, si rammenta al personale docente interessato quanto stabilito dall'art.5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che prevede, in linea generale, *“l'obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione, senza possibilità di ottenere la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”*.

A tal proposito, con riferimento al periodo di godimento, l'art.1, comma 54 della legge n.228/2012 (legge di stabilità 2013) ha disposto che *“il personale docente di tutti i gradi di istruzione **fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali**”*. E' intervenuta anche la CORTE DI CASSAZIONE con l'ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che ***i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico***, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).

Giorni di sospensione delle lezioni che, come indicato nella nota MEF-DIP.RAG.GENERALE DELLO STATO-n.72696 del 4 settembre 2013, **vanno individuati in:**

- giorni dal 1 settembre 2025 alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni (al netto dei giorni di impegno di attività funzionali, quali: dipartimenti, collegi docenti, consigli di classe, esami integrativi, ed altri impegni scolastici);
- periodo di sospensione delle lezioni per il periodo natalizio (22/12/2025-05/01/2026) e pasquale (02/04/2026-07/04/2026);
- dal giorno successivo al termine delle lezioni (09/06/2026) al termine delle attività didattiche (30/06/2026).

NB: ad esclusione dei giorni di impegno di attività funzionali (dipartimenti, collegi docenti, consigli di classe), esami integrativi, esami di stato.

NB: ad esclusione del sabato, se l'istituto effettua la settimana corta.



LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE “F. DE SANCTIS”

Via Tasselgardo, 1 - c.a.p. 76125 – tel. 0883.481359 - Codice meccanografico BTPC210007- Codice fiscale 92058830727
E-mail: btpc210007@istruzione.it pec: btpc210007@pec.istruzione.it – web: www.liceodesanctis.edu.it

TRANI

Da ultimo, vi è stata nota MIM n. 75233 del 27.03.2025 e successiva nota USR-PUGLIA n. 26392 dell'8 aprile 2025, inerente la tematica di cui all'oggetto,

In altri termini, la normativa in esame pone a carico del datore di lavoro l'onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie retribuite. Da quanto sopra deriva che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «*se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva*» (Cass., ordinanza n. 16715/2024). In definitiva, secondo la Cassazione, il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Alla luce della disciplina richiamata, si invitano formalmente i docenti di cui all'oggetto (supplenti temporanei e supplenti fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026)), che ad oggi non ne abbiano fatto richiesta, a formalizzare e regolarizzare la richiesta delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche, avvisando della perdita, in caso contrario, tanto del diritto a fruire delle medesime, quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

I giorni di sospensione saranno i seguenti:

- dal 22/12/2025 al 05/01/2026 (compreso)
- il 16/02/2026
- il 17/02/2026
- dal 02/04/2026 al 07/04/2026 (compreso)
- il 01/06/2026
- dal 09/06/2026 al 30/06/2026 (compreso)
-

La richiesta andrà formalizzata utilizzando l'apposito modulo (in allegato) e riconsegnato, congiuntamente all'informativa (in allegato) debitamente firmata, entro il 10/12/2025 in segreteria alla sig.ra Anna Giacomantonio o alla vicaria prof.ssa Rosanna Di Liddo presso la sede ex LUM.

Si allega:

1. Informativa ferie docenti prot. n. 6796 del 24/11/2025
2. *fac simile* richiesta ferie
3. nota MIM n. 75233 del 27.03.2025
4. nota USR-PUGLIA n.26392 del 08.04.2025



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola VALENTE

Firmato digitalmente ai sensi degli
art.20/21 del D.L. 07/03/2005 n.82